

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 58 del Reg.	APPROVAZIONE						
	SOVVENZIONI,SU	SSIDI, A	USILI FIN	ANZIA.	RI E	L'ATTRIBUZION	E DI
Data: 28-04-2017	VANTAGGI ECON	OMICI.					

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 13:00 circa, con il prosieguo, nella sala delle adunanze del Comune di Bitetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale è riunita nelle persone dei Signori:

			Presente/Assente
Fiorenza	Pascazio	SINDACO	Presente
Emanuele	Palmieri	VICESINDACO	Presente
Luisa	Palmisano	ASSESSORE	Presente
Tommaso	Troccoli	ASSESSORE	Presente
Giulio	De Benedittis	ASSESSORE	Presente
Anna Rosa	Clavelli	ASSESSORE	Presente

e con l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Cavalieri.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i componenti a deliberare sulla proposta di deliberazione che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente verbale;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e fattone proprio e senza riserve il contenuto;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell'art 49, D. Lgs. n. 267/2000 in calce alla proposta;

con voti unanimi favorevoli legalmente espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Con successiva, separata ed unanime votazione, a norma dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, viene dichiarata di immediata eseguibilità.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 24-04-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- il Comune, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", è "l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo";
- ai sensi dello Statuto Comunale (art. 5, comma 5), il Comune di Bitetto "Promuove la difesa dell'infanzia e la formazione dei minori di età, nonché azioni positive per favorire l'inserimento dei giovani e dei portatori di handicap nel mondo del lavoro, sostenendo l'azione della scuola e della famiglia, anche attraverso il potenziamento degli spazi pubblici di ricreazione, di pratica sportiva e di socialità, provvedendo anche alla abolizione delle barriere architettoniche. Assicura le condizioni per lo sviluppo della persona e per la effettiva partecipazione alla vita del paese anche nella terza età";
- in attuazione del fine istituzionale di sviluppo del territorio assegnato ai Comuni, e del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, l'Amministrazione Comunale intende operare di concerto con le Associazioni cittadine.

Richiamati:

- l'art. 118, comma 4, Cost. dispone che «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»;
- l'art. 12, comma 1, 1. 241/1990 dispone che «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi».
- il D.L. 70/2010, conv. in 1.122/2010 che ha stabilito all'art. 6, comma 9, il divieto di spese per sponsorizzazioni;
- il D.L. 95/2012, conv. in l. 135/2012 che all'art. 4, comma 6, stabilisce che «A decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socioassistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali»

Dato atto che con riferimento ai luoghi normativi innanzi citati si è diffusamente pronunciata la giurisprudenza contabile (si veda ex multis Corte dei Conti, Corte dei Conti Lombardia, sez. regionale di controllo, PAR 226/2013) che ha previsto precise direttive disponendo che:

«Da una considerazione coordinata di queste due norme, si possono trarre alcune specifiche conclusioni.

- <u>Vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni</u> da parte dei comuni, i quali " non possono effettuare spese per sponsorizzazioni".
 - Queste ultime non sono da confondere con i "contributi". Per "sponsorizzazione" si deve intendere la spesa effettuata per "le finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune, così da promuoverne l'immagine (vedasi il parere n. 89/2013 di questa Sezione). Per "contributi" si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono una attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini.
- I Comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo.
 - In questi casi i Comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione.
 - In tali fattispecie, <u>è fatto divieto ai Comuni di deliberare "contributi" a favore di tali enti</u>, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata.

Il comma 4, peraltro, prevede una serie cospicua di eccezioni a tale principio.

I Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini. Queste precisazioni rispondono, si ritiene, all'esigenza di chiarezza espressa dal Comune interpellante e permette una lettura inequivoca ed autentica del parere (già citato) n. 89/2013 di questa Sezione, che ha affrontato esaurientemente la questione relativa all'interpretazione del comma 6 dell'art. 4 della legge n. 135/2012.

In tale parere si legge che "restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale".

Considerato che il Comune di Bitetto ad oggi non dispone di un regolamento che disciplini i criteri per il riconoscimento e l'erogazione di contributi e sussidi economici in favore delle associazioni che ne facciano richiesta per l'organizzazione di attività che perseguano finalità contigue a quelle istituzionali dell'Ente;

Ritenuto, nelle more dell'approvazione di apposito regolamento comunale, di dover fornire agli uffici apposite linee guida e indirizzi per la concessione di vantaggi economici e contributi o sovvenzioni:

Preso atto che il concetto di "vantaggio economico" consiste nell'attribuzione di benefici in forme diverse dalle erogazioni di denaro, che si estrinsecano in esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni d'uso di cose mobili o di beni immobili o anche in servizi di supporto prestati dal Comune;

Ravvisata la necessità di definire i criteri per la concessione di contributi/sovvenzioni e vantaggi economici per progetti aventi natura culturale, turistica o sportiva, stabilendo altresì le modalità per l'effettuazione delle rendicontazioni;

Acquisiti al presente atto i pareri i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

a voti unanimi legalmente espressi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

- 1. di prendere atto di quanto descritto in narrativa che qui si intende richiamato e confermato.
- 2. di approvare, nelle more dell'approvazione di apposito regolamento, le linee guida e indirizzi per la concessione dei contributi e vantaggi economici di cui all'art. 12 della Legge 241/90 nelle attività di promozione culturali turistiche e sportive, così come definite nell'allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 1. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore AA.GG. U.D.E Sviluppo Locale

SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione e all'unanimità, ha dichiarato il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali – Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla proposta di deliberazione allegata, ad oggetto APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. si esprimono i seguenti pareri:

[]-SETTORE: AA.GG

Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità tecnica – ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 – si esprime parere :Favorevole Bitetto, 24/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to: Dott.ssa Carmela Simona Pastore*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93

[]-SETTORE RAGIONERIA FINANZA TRIBUTI

Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità contabile – ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 – e si esprime parere : Favorevole

[]-Ai fini della copertura finanziaria di cui all'art. 153 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere Favorevole

[]- NON NECESSITA in quanto	
Ritetto 24/04/2017	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to: Dott.ssa Maria Pompea ROSSINI*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

IL PRESIDENTE

Il Capo Settore AA.GG. F.to Dott. Carmela Simona Pastore

(F.to Dott. Luigi Cavalieri) (F.to Avv. Fiorenza Pascazio) E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. Bitetto, lì 28-04-2017 Il Capo Settore AA.GG. Dott. Carmela Simona Pastore* *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 **PUBBLICAZIONE** In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) Bitetto, lì Il Capo Settore AA.GG. F.to Dott. Carmela Simona Pastore **ATTESTAZIONE** Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione: è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. n. 267/2000); [S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000; è divenuta esecutiva il ______, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. (art. 134, comma 3 D. Lgs. n. 267/2000) Bitetto, lì



LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

ART. 1 – OGGETTO

Le presenti linee guida determinano i criteri e le modalità di concessione dei contributi, delle sovvenzioni, dei sussidi, degli ausili finanziari e dei vantaggi economici ai sensi dell' art. 12 della L. 241/90 per finalità di promozione culturali turistiche e sportive.

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di concessione di contributi e vantaggi economici per progetti (singole manifestazioni, eventi, iniziative ecc.), devono essere presentate almeno 30 giorni antecedenti l'evento. La domanda deve contenere tutti i dati dell'organizzatore dell'evento, il progetto dell'evento (organizzazione, contenuto dell'evento, ecc....) nonché un piano economico dei costi che l'organizzatore preventiva di dover sostenere.

ART. 3 – RICHIESTE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le domande di contributo per lo svolgimento in forma sussidiaria da parte di privati di un'attività propria del Comune. L'attività, quindi, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale così come definite dalla legge e dallo statuto, e deve essere esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte del Comune.

Non sono accoglibili domande di sovvenzione per iniziative, attività e prestazioni che non si svolgano nell'ambito del territorio comunale o che attengano ad esigenze ed interessi che esulano dal territorio comunale.

La concessione dei vantaggi economici può essere disposta a favore di:

- a) associazioni culturali, sportive e/o di promozione del territorio operanti nel Comune di Bitetto;
- b) soggetti pubblici e/o soggetti privati di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che operano sul territorio comunale o che comunque svolgano l'attività o l'iniziativa sul territorio comunale;
- c) Parrocchie della Città di Bitetto / enti religiosi.

ART. 4 – BENEFICI

- Contributi/sovvenzioni: Sono contributi i benefici economici concessi a soggetti che svolgono un'attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini in quanto rivolta al perseguimento di fini istituzionali dell'ente comunale. Le sovvenzioni sono una peculiare fattispecie di contributo caratterizzate per l'essere il beneficio economico riferito ad una proposta progettuale portatrice di particolari esternalità positive per la Città.
- Benefici economici indiretti: Il Comune di Bitetto può incentivare l'organizzazione da parte di privati di eventi o iniziative anche attraverso la concessione di benefici economici indiretti ossia fornitura di prestazioni / servizi gratuiti o fruizione gratuita o agevolata di beni mobili e/o immobili di proprietà del Comune o nella disponibilità del Comune in virtù di convenzioni o appositi accordi

ART. 5 – CONCESSIONE

La Giunta Comunale, tenendo conto delle disponibilità finanziarie, approva l'evento proposto dal soggetto privato stabilendo l'ammontare complessivo del contributo/sovvenzione da destinare all'attività ammessa. Il contributo stanziabile non può essere superiore all'80% del preventivo di spesa presentato, calcolato al netto di eventuali contributi concessi per lo stesso titolo da altre Amministrazioni;

ART. 6 - RENDICONTAZIONE

La rendicontazione dei contributi deve essere effettuata secondo i seguenti criteri:

- I soggetti beneficiari dovranno presentare il bilancio finale delle iniziative con l'indicazione di eventuali introiti per la vendita di biglietti di ingresso, i contributi di enti pubblici o privati;
- i contributi di importo superiore a € 500,00 possono essere erogati a condizione che il richiedente presenti la documentazione giustificativa delle spese sostenute per un importo almeno pari a quello stanziato con la delibera di Giunta di cui al precedente art. 4. Qualora la somma rendicontata sia di importo inferiore, la somma erogabile non potrà essere superiore a quella effettivamente rendicontata. Fermo restando l'obbligo della rendicontazione della spesa, può essere ammessa un'anticipazione delle somme stanziate dalla Giunta per un importo non superiore al 50%;
- per le somme inferiori a € 500,00, il contributo è erogabile dietro presentazione, da parte del richiedente, di dichiarazione di responsabilità attestante le spese sostenute.